

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

che concede un periodo transitorio per l'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri per quanto riguarda la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, l'Austria, la Polonia, il Portogallo e la Slovenia

[notificata con il numero C(2010) 735]

(I testi in lingua ceca, greca, polacca, portoghese, slovena e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/76/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la domanda presentata dalla Slovenia il 25 novembre 2008,

vista la domanda presentata dalla Repubblica ceca il 17 dicembre 2008,

vista la domanda presentata dalla Germania il 19 dicembre 2008,

vista la domanda presentata dalla Grecia il 2 dicembre 2008,

vista la domanda presentata dall'Austria il 19 dicembre 2008,

vista la domanda presentata dal Portogallo il 22 dicembre 2008,

vista la domanda presentata dalla Polonia il 31 dicembre 2008,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 762/2008, la Commissione può concedere agli Stati membri un periodo transitorio per l'attuazione del regolamento suindicato nella misura in cui l'applicazione di tale regolamento ai loro sistemi statistici nazionali esiga adattamenti importanti e possa provocare notevoli problemi di natura pratica.

- (2) È opportuno concedere tali periodi transitori alla Repubblica ceca, alla Germania, alla Grecia, all'Austria, alla Polonia, al Portogallo e alla Slovenia in esito alla presentazione delle loro domande.

- (3) In conformità del regolamento (CE) n. 762/2008, uno Stato membro che abbia beneficiato di un periodo transitorio continua ad applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 788/96 per la durata del periodo transitorio concesso.

- (4) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 762/2008, i dati sulla struttura del settore dell'acquacoltura di cui all'allegato V devono essere trasmessi con frequenza triennale.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Periodi transitori relativi alla trasmissione dei dati di cui agli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 762/2008

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 762/2008:

- Viene concesso alla Repubblica ceca un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009. Il primo anno civile di riferimento è il 2009.
- Viene concesso al Portogallo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010. Il primo anno civile di riferimento è il 2010.
- Viene concesso alla Germania, alla Grecia, all'Austria, alla Polonia e alla Slovenia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2011. Il primo anno civile di riferimento è il 2011.

⁽¹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

*Articolo 2***Periodi transitori relativi alla trasmissione dei dati di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 762/2008**

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 762/2008, viene concesso alla Repubblica ceca, alla Germania, alla Grecia, all'Austria, al Portogallo e alla Slovenia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2011. Il primo anno civile di riferimento è il 2011.

*Articolo 3***Periodi transitori relativi alla relazione annuale sulla valutazione della qualità**

I periodi transitori di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione si applicano mutatis mutandis ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 762/2008.

Articolo 4

La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione